



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 65/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS

Presidente

Valeria MISTRETTA

Consigliere relatore

Lucia d'AMBROSIO

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

- Società Agricola OZZASTRERA s.s., con sede legale in Orani (NU), via Delitala n. 73 (P.IVA 01463820918), in persona del legale rappresentante *pro tempore* PIREDDU Giovanni, nato a Bolotana (NU) il 6/09/1951, C.F. PRDGNN51P06A948M, rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabio VARONE (C.F. VRNFBA76A11F979B pec avv.fabiovarone@pec.it) e Gian Marco DELUNAS (C.F. DLNGMR77S12B354N pec avv.gianmarcodelunas@pec.it)), presso il cui studio in Cagliari, viale Merello n. 41, è elettivamente domiciliata;

- PIREDDU Cristian, nato a Ozieri (SS) il 15 maggio 1987 e residente a Orani (NU), via Delitala n. 73 (C.F. PRDCST87E15G203X), detenuto presso la Casa Circondariale di Nuoro, sita in via Badu 'e Carros n. 1.

Visto l'atto di citazione depositato il 24 ottobre 2023, iscritto al n. 25962 del registro di Segreteria.

Uditi, nella pubblica udienza del 16 ottobre 2024, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Francesca SERRA, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Pellegrino MARINELLI, e l'Avvocato Gian Marco DELUNAS nell'interesse della Società convenuta.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio i prevenuti per vederli condannare, in solido, al pagamento in favore di AGEA (per i pagamenti effettuati fino a tutto il 2020) e ARGEA Sardegna (per i pagamenti effettuati nel 2021), della somma di euro 122.826,43 o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione, interessi e spese di giustizia. Con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione.

La Procura regionale ha avviato il procedimento a seguito della denuncia della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari – Sezione Tutela Spesa Pubblica Nazionale e Frodi Comunitarie pervenuta in data 24/03/2023 in relazione all'indebita percezione di contributi nel settore della Politica Agricola Comune a valere sui fondi FEAGA e FEASR, per l'importo sopra indicato, da parte della Società Agricola OZZASTRERA s.s., con sede legale in Orani (NU), il cui legale rappresentante *pro tempore* PIREDDU Cristian è risultato destinatario di misure di prevenzione, disposte con provvedimento divenuto definitivo, circostanza preclusiva all'accesso al finanziamento pubblico.

La Procura ha rappresentato in particolare che, dall'attività di indagine svolta

dalla Guardia di Finanza, è emerso che il sig. PIREDDU Cristian, legale rappresentante della Società Agricola OZZASTRERA all'epoca dei fatti, ha presentato negli anni numerose richieste di contributi, elencate dettagliatamente nell'atto di citazione, a valere sul FEAGA e il FEASR, benché non potesse ottenere le suddette provvidenze, ai sensi dell'art. 67 del Codice antimafia, in quanto destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno per un anno. La misura, disposta con decreto emesso dal Tribunale di Nuoro - Misure di prevenzione in data 23 luglio 2014, è divenuta definitiva in data 3 luglio 2015, a seguito del decreto di conferma della Corte d'Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari.

Contestualmente all'invito a dedurre è stato chiesto il sequestro conservativo sui beni mobili e immobili di proprietà della Società Agricola OZZASTRERA s.s. e di PIREDDU Cristian, e delle cose e somme di danaro a loro dovute, a tutela del credito erariale. Il sequestro, concesso con decreto presidenziale n. n. 14/23 in data 25/05/2023, è stato parzialmente confermato dal giudice designato con ordinanza n. 88/2023, depositata in segreteria il 31 luglio 2023. A fronte dell'invito a dedurre, prima dell'udienza innanzi al Giudice designato la Società Agricola OZZASTRERA ha fatto pervenire comparsa di costituzione nel procedimento cautelare, mentre PIREDDU Cristian non si è costituito.

Nella memoria si contesta l'automatico effetto estensivo nei confronti della Società della misura di prevenzione di cui all'art. 67, comma 1, del Codice antimafia, disposta nei confronti del legale rappresentante *pro tempore* sig. PIREDDU Cristian in mancanza di un espresso provvedimento adottato dal

Tribunale della prevenzione ai sensi del successivo comma 4, e alle condizioni di cui all'art. 68 del medesimo Codice antimafia. La difesa ha inoltre eccepito la prescrizione del contestato danno erariale, con riferimento ai pagamenti relativi all'annualità 2018.

Nel rispetto del termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza n. 88/2023, la Procura ha depositato l'atto di citazione, introduttivo del giudizio di merito, nel quale ha precisato che l'Agenzia Regionale per il sostegno all'agricoltura (ARGEA Sardegna) è divenuta Organismo pagatore per la Regione Autonoma della Sardegna a titolo definitivo a decorrere dal 16/10/2020, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi in capo all'AGEA a partire dalle domande presentate in relazione alla campagna 2021.

Richiamata la normativa antimafia, l'Ufficio requirente ha rappresentato che il sig. PIREDDU Cristian, all'epoca dei fatti legale rappresentante della Società Agricola OZZASTRERA, ha presentato negli anni numerose richieste di contributi attraverso Domande Uniche di Pagamento e domande per il sostegno al reddito (indennità compensativa per zone svantaggiate, benessere animale, pagamenti agro-alimentari), benché non potesse ottenere, ai sensi dell'art. 67 del Codice antimafia, le provvidenze a valere sul FEAGA e sul FEASR, in quanto destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno per un anno. Come risulta dal Certificato del Casellario Giudiziale, detta misura è stata disposta con decreto emesso dal Tribunale di Nuoro – Misure di prevenzione in data 23/07/2014, ed è divenuta definitiva in data 3/07/2015 a seguito del decreto di conferma della Corte d'Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari.

Non risulta, del resto, che il PIREDDU abbia ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 159/2011 e dell'art. 179 del Codice penale.

Conseguentemente, il PIREDDU, con riferimento alle domande presentate prima dell'acquisita definitività della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, avrebbe violato gli impegni assunti con la sottoscrizione delle medesime domande, in cui viene testualmente riportato l'obbligo di “... *comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda ...*”, mentre, con riferimento alle domande presentate dopo l'acquisita definitività della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, avrebbe presentato dichiarazioni mendaci, atteso che nei moduli (riquadro “Dichiarazioni e impegni”) è espressamente prevista, tra le dichiarazioni da rendere e sottoscrivere nell'ambito della domanda, la dichiarazione “*che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)*”

Secondo la prospettazione attorea, la decadenza delle suddette provvidenze, conseguite sulla base di domande presentate prima dell'acquisita definitività della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, è stabilita dal citato art. 67, comma 2, del Codice antimafia. Inoltre, per i contributi incassati dopo che la suddetta misura di prevenzione è divenuta definitiva, il menzionato Regolamento (UE) 1306/2013 prevede, all'art. 60, la c.d. “clausola di elusione”, in base alla quale “*Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone*

fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione”.

L'art. 3, comma 1, della Legge n. 898/1986, che disciplina le sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo, prevede che chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAGA e del FEASR, indipendentemente dalla sanzione penale, è tenuto alla restituzione dell'indebito. Vigge, infine, il principio generale di cui all'art. 75, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. n. 445/2000, in base al quale, qualora dai controlli sulle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del contenuto delle medesime *“il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza”*

Con riferimento alle tesi difensive prospettate in sede cautelare, nell'atto di citazione si osserva che il decreto del Tribunale di Nuoro, applicativo della misura della sorveglianza speciale nei confronti di PIREDDU Cristian, è datato 23/07/2014, mentre la Società Agricola OZZASTRERA, risulta costituita in data 25/02/2015, sicché il Tribunale non avrebbe potuto disporre l'estensione del divieto nei confronti di una società all'epoca inesistente.

In secondo luogo, come evidenziato dalla Sezione Giurisdizionale per la

Regione Calabria con sentenza n. 216/2022, la *ratio* della disposizione in esame consiste nel fatto che essa “tende a vietare la partecipazione ad attività produttive di soggetti pericolosi”, soprattutto (si aggiunge) nell’ipotesi in cui le stesse fruiscono di contribuzioni pubbliche. E ciò a prescindere dalla circostanza che tali attività produttive siano svolte attraverso un’impresa individuale o in forma societaria.

Diversamente, si giungerebbe alla paradossale conclusione per cui, ove PIREDDU Cristian avesse presentato la domanda di contributi comunitari per l’agricoltura a titolo individuale, questi non sarebbero spettati, stante l’intervenuta definitività della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale; mentre, ferma restando la misura di prevenzione, avrebbe potuto senz’altro accedere ai finanziamenti comunitari come amministratore e socio della Società Agricola OZZASTRERA.

Secondo il pubblico attore, questa conclusione varrebbe a maggior ragione perché, nel caso di specie, si tratta di una società agricola, il cui oggetto esclusivo, ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile, è l’esercizio di attività non commerciale di tipo agricolo, costituita in forma di società semplice e perciò priva di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, sicché delle obbligazioni sociali rispondono personalmente e illimitatamente tutti i soci.

In definitiva, chiedendo il contributo per la Società, PIREDDU Cristian lo avrebbe chiesto sostanzialmente per se stesso, in quanto socio-imprenditore agricolo. E del resto, dagli accertamenti patrimoniali svolti dalla Guardia di Finanza, PIREDDU Cristian risulta l’effettivo titolare del conto corrente presso il Banco di Sardegna, intestato alla Società Agricola OZZASTRERA.

Peraltro, da un punto di vista letterale, l’art. 67, comma 4, citato, stabilisce che

l'estensione delle misure di divieto e decadenza debba essere disposta (con specifico procedimento e specifico provvedimento, di cui al successivo art. 68) nei confronti di "imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi". Quindi, non sarebbe richiesta alcuna espressa estensione della misura interdittiva o decadenziale ai sensi dell'art. 67 del Codice antimafia, per il caso, come quello in esame, in cui il destinatario delle misure di divieto e di decadenza sia (non solo amministratore ma anche) socio, posto che PIREDDU Cristian detiene una quota del 50 % della società fin dalla sua costituzione e anche dopo essere cessato dalla qualità di legale rappresentante.

La diretta rilevanza delle misure di prevenzione che colpiscono i soci è confermata ai particolari fini dell'informazione e della comunicazione antimafia. Queste consistono nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 (e, nel caso della comunicazione antimafia, anche di tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata). L'art. 85 del Codice antimafia stabilisce che "*La documentazione antimafia, se si tratta di (...) società, (..) deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: (...) e per le società semplici e in nome collettivo, a tutti i soci*". La ragione è ovvia: non rileva che l'erogazione di denaro pubblico sia acquisita a titolo individuale o attraverso lo schermo societario, poiché il fruitore ultimo, nel caso delle società di persone, è il socio. Infine, secondo la Procura, nella denegata ipotesi in cui il Collegio dovesse ritenere di condividere le argomentazioni difensive relative all'esegesi dell'art. 67, resterebbe dirimente la circostanza che PIREDDU Cristian ha reso

dichiarazioni mendaci, omettendo di rendere nota la misura di prevenzione personale da cui è stato attinto. Sicché rimarrebbe fermo il principio generale di cui all'art. 75, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. n. 445/2000, in base al quale, qualora dai controlli sulle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del contenuto delle medesime, *“il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza”*.

La SOCIETÀ “OZZASTRERA” s.s. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. Giovanni PIREDDU, si è costituita in giudizio a ministero degli Avvocati Fabio VARONE e Gian Marco DELUNAS con memoria depositata il 25 settembre 2024, nella quale si osserva che è vero che il sig. Cristian PIREDDU, all'epoca dei fatti legale rappresentante della Società, è stato sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno per un anno con decreto emesso dal Tribunale di Nuoro – Misure di prevenzione in data 23/07/2014, misura divenuta definitiva in data 3/07/2015, a seguito del decreto di conferma della Corte d'Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari; tuttavia, detta circostanza, proprio in virtù delle previsioni del Codice Antimafia richiamate dalla stessa Procura erariale non comporta automaticamente l'effetto estensivo nei confronti della Società di cui il soggetto è legale rappresentante.

Infatti, l'art. 67 del Codice Antimafia (norma asseritamente violata), rubricato “effetti delle misure di prevenzione”, fa espresso riferimento, ai fini

dell'impossibilità di ottenere "contributi, finanziamenti o mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo ... erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee" alle persone alle quali sia stata applicata una misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ossia commina il succitato divieto di erogazioni pubbliche unicamente alle persone fisiche destinatarie di una misura di prevenzione personale, con esclusione di terzi soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che non siano sottoposti alla medesima misura di prevenzione personale. Nessuna estensione automatica a soggetti terzi o società amministrate è prevista dalla norma.

Il successivo art. 67, comma 4, prescrive che *"il Tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni"*.

Dunque, per espressa previsione normativa, i divieti di cui all'art. 67, comma 1, previsti quali effetto *ex lege* dell'applicazione di una misura di prevenzione personale, possono (e non devono, come sostiene la Procura sulla scorta dell'erronea lettura della normativa di settore fornita dalla Guardia di Finanza) essere estesi anche a terzi non destinatari di quella misura, tra cui la "società di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore", solo in forza di un espresso provvedimento adottato dal Tribunale della prevenzione ex art. 67, comma 4, che in questo caso non vi è stato.

Nella memoria, poi, si richiama il contenuto del successivo art. 68 e si

sottolinea che, ai fini dell'estensione dei divieti e delle decadenze di cui all'art 67, comma 1, del codice antimafia a soggetti terzi rispetto alla persona fisica destinataria della misura di prevenzione, nella specie la società "OZZASTRERA" s.s., sarebbero necessarie: 1) la formulazione della richiesta da parte degli organi ai quali è attribuita questa particolare azione di prevenzione (art. 68, comma 2 cod. antimafia); 2) la celebrazione di un procedimento, contestuale o successivo a quello che mette capo all'applicazione della misura di prevenzione personale, nel contraddittorio di tutti i soggetti interessati (art. 68, comma 1 cod. antimafia); 3) l'emissione di un provvedimento motivato del Tribunale della prevenzione che applichi siffatti divieti e decadenze anche ai soggetti diversi dal prevenuto. Pertanto, nella memoria si ribadisce che nessuna di queste condizioni si è verificata nel caso in discussione.

Di conseguenza, non vi era alcuna preclusione per il sig. PIREDDU nel richiedere nella sua veste di amministratore della Società l'erogazione a favore di quest'ultima di finanziamenti e contributi. In sostanza, le domande di percezione di contributi nel settore della Politica Agricola Comune a valere sui fondi FEAGA e FEASR sarebbero state inoltrate e i finanziamenti sarebbero stati ottenuti del tutto legittimamente.

Infine, non sussisteva affatto - proprio per le ragioni appena esposte - alcun obbligo in capo al legale rappresentante di dichiarare l'avvenuta applicazione della misura di prevenzione nei suoi confronti, non avendo questa portata estensiva nei suoi effetti nei confronti della Società rappresentata. Trattandosi di norme in materia sostanzialmente penale, esse sono soggette a stretta interpretazione e al divieto di estensione analogica in senso sfavorevole al

prevenuto (s.v., per tutte, Cassazione penale sez. VI, 11/01/2022, n. 14731).

Per tutto il periodo di applicazione della misura di prevenzione (un anno: 3 luglio 2015 - 3 luglio 2016), né la Procura della Repubblica di Nuoro – o altra autorità titolare dell’azione di prevenzione – ha richiesto, né il Tribunale Collegiale di Nuoro – allora Giudice della prevenzione competente – ha disposto l’estensione dei suddetti effetti preclusivi della misura alla società “OZZASTRERA” s.s., secondo le forme e i termini disciplinati dagli artt. 67, comma 4, e 68, commi 1-2, cod. antimafia, di cui, infatti, non v’è traccia, nemmeno nella denuncia della Guardia di Finanza.

Alla luce di quanto sopra, la difesa ha contestato le ulteriori affermazioni contenute nell’atto di citazione.

In particolare, il riferimento alla documentazione antimafia non sarebbe pertinente al caso di specie in cui il soggetto beneficiario dell’aiuto era la Società e non il sig. PIREDDU. Né si può affermare che egli abbia reso dichiarazioni mendaci dal momento che la misura di prevenzione non riguardava affatto la Società per conto della quale ha presentato la domanda. Sul punto, la difesa ha sostenuto che la giurisprudenza è ormai prevalente nel preferire un’interpretazione secondo cui non ogni dichiarazione incompleta debba essere definita come mendace e possa comportare la perdita dei benefici.

In sostanza, secondo tale giurisprudenza l’Amministrazione deve valutare caso per caso tutti gli elementi emersi nel corso del procedimento “affinché la sanzione prevista dalla legge, e cioè la perdita dei benefici conseguiti per effetto della falsa dichiarazione, non sia irragionevolmente applicata nelle ipotesi di mere irregolarità nella dichiarazione”, e ciò “conformemente ai

principi di ragionevolezza e proporzionalità che pure devono ispirare l'azione amministrativa e che portano a escludere ogni automatismo sanzionatorio nell'applicazione dell'art. 75 del DPR n. 445/2000".

Per mero scrupolo difensivo, infine, i patrocinatori hanno eccepito che per l'asserito danno erariale contestato per le annualità sino al 2018 sarebbe comunque maturata la prescrizione quinquennale essendo l'atto di contestazione stato inviato agli incolpati solo nel mese di giugno 2023.

In conclusione, nella memoria si chiede, nel merito, in via principale, di mandare assolta la convenuta Società da ogni addebito di responsabilità e di rigettare *in toto* le domande formulate nei suoi confronti nell'atto di citazione in giudizio, perché infondate in fatto e in diritto; in via subordinata, e salvo gravame, di ridurre l'importo oggetto della domanda di condanna formulata dal Procuratore Regionale; in ogni caso, con condanna alla rifusione delle spese e onorari del giudizio.

Il 14 ottobre 2024 la difesa della Società ha depositato un'istanza di rinvio dell'udienza, nella quale si comunicava che l'udienza preliminare nel procedimento promosso nei confronti del sig. PIREDDU, all'epoca dei fatti contestati legale rappresentante della Società OZZASTRERA, già fissata per il 30 giugno 2024, era stata differita al 12 settembre 2024 per assenza del PM titolare e, all'ultima udienza, ammesso il giudizio abbreviato richiesto e tenutasi la discussione del PM, il Giudice ha rinviato al 31 ottobre 2024 per la discussione della difesa; in quella sede, il GUP, in funzione di giudice del giudizio abbreviato, avrebbe pronunciato sentenza sul merito della fattispecie penale.

In ragione di quanto sopra, secondo la difesa, sussisterebbero gravi ed

eccezionali motivi per disporre il rinvio dell'udienza, tenuto conto che le ragioni di addebito nei confronti della Società OZZASTRERA, fatte proprie nell'atto di citazione del P.M., si fonderebbero esclusivamente sull'esito delle indagini penali della Guardia di Finanza, senza però che gli accertamenti e le accuse ivi formulate abbiano assunto il carattere di definitività.

Appare doveroso, anche in ossequio ai principi costituzionali (art. 27) ed eurocomunitari (Carta dei Diritti Fondamentali, art. 48) e a livello di Convenzione dei Diritti dell'Uomo (art. 6 co. 2), attendere che l'esito del giudizio penale divenga definitivo prima di assumere la decisione nel giudizio davanti alla Corte dei conti. Il rinvio dell'udienza risponderebbe anche ai principi di effettività della tutela giurisdizionale e del diritto di difesa oltre che all'art. 27 della Costituzione Italiana.

La difesa ha, quindi, chiesto il rinvio della trattazione del giudizio a data successiva allo svolgimento dell'udienza preliminare dinnanzi al Giudice per le udienze preliminari fissata al 30 ottobre 2024.

All'udienza del 16 ottobre 2024 il P.M. ha preso atto che il convenuto PIREDDU non si è costituito in giudizio, seppure regolarmente convenuto, ha esaminato le istanze e le deduzioni della Società Agricola OZZASTRERA, e in particolare, la recente istanza di sospensione.

Il Presidente ha precisato che è stata presentata istanza di rinvio e non di sospensione.

L'Avvocato DELUNAS ha confermato la natura di istanza di rinvio dell'atto depositato.

Il P.M. ha, quindi, rappresentato che le argomentazioni contrarie sono le medesime e in particolare l'inesistenza di una pregiudiziale penale e

l'autonomia del giudizio contabile rispetto al giudizio penale, pertanto, ha insistito affinché la controversia venisse definita nell'udienza in corso.

Nel merito, il Requirente ha sottolineato che il libello difensivo ripropone le deduzioni e le eccezioni già formulate nella fase cautelare, in esito alla quale il sequestro chiesto dalla Procura e disposto con decreto Presidenziale è stato parzialmente confermato, sussistendo sia il *periculum in mora*, sia il *fumus boni iuris*, e ha osservato che le deduzioni difensive non appaiono persuasive, poiché la Società Agricola è stata costituita solo successivamente al decreto con il quale è stata disposta l'applicazione della misura della sorveglianza speciale nei confronti di Cristian PIREDDU, all'epoca amministratore della Società Agricola OZZASTRERA.

La Procura ha ribadito che la *ratio* dell'articolo 67 del Codice Antimafia è impedire la partecipazione alle attività economiche e la percezione di contribuzioni pubbliche da parte di soggetti attinti dalle misure di prevenzione, anche in ipotesi di avvalimento dello schermo di una società agricola e ha evidenziato che il convenuto, in qualità di socio della Società Agricola, ha chiesto il contributo sostanzialmente per se stesso.

Il P.M. ha richiamato l'art. 85 del codice Antimafia in ordine alla rilevanza delle misure di prevenzione che riguardano i Soci anche delle Società Semplici e ha osservato che le dichiarazioni rese da Cristian PIREDDU sono non veridiche e mendaci, con la conseguenza della decadenza dalle provvidenze ai sensi dell'art. 75, commi 1 e 1 bis, del TU 45/2000.

La Procura ha dichiarato, quindi, di non condividere quanto rappresentato dalla difesa nella comparsa di costituzione atto a qualificare come incomplete le dichiarazioni rese da PIREDDU, ritenendo le dichiarazioni, invece, non

corrispondenti alla realtà e quindi non veritiere.

In ordine all'eccezione di prescrizione, il P.M. ha rilevato che vi è stato un doloso occultamento del danno erariale che è stato disvelato solo in seguito alle indagini della Guardia di Finanza e, per tali ragioni, ha chiesto che l'eccezione di prescrizione venga respinta.

In conclusione, l'Ufficio requirente ha insistito per la condanna, sia di Cristian PIREDDU, sia della Società Agricola OZZASTRERA in solido a titolo di dolo per l'importo di cui all'atto di citazione.

L'Avvocato DELUNAS, in ordine all'istanza di rinvio, ha precisato che il fine è quello di evitare un possibile contrasto di giudicati, poiché l'accertamento del fatto è l'elemento su cui si fonda l'intera architettura dell'incolpazione del Pubblico Ministero contabile scaturita dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza.

In ordine all'estensibilità della misura di prevenzione, la difesa ha ribadito che si tratta di una norma penale che non può essere estesa analogicamente a fattispecie non contemplate e tale assunto vale in tutte le ipotesi di società costituite prima, durante e dopo il decreto con il quale è stata disposta l'applicazione della misura della sorveglianza speciale, così che l'estensione comporterebbe la violazione del principio del divieto di analogia.

In ordine alla falsa e incompleta dichiarazione, per il difensore la dichiarazione del convenuto relativa all'applicazione della misura di prevenzione non avrebbe, per ciò solo, comportato la perdita dell'erogazione in virtù dell'impossibilità di estendere la norma sulle misure di prevenzione.

L'avvocato in conclusione si è riportato agli atti.

Il Collegio, dopo essersi ritirato per valutare l'istanza di rinvio formulata dalla

difesa, ha assegnato il giudizio a decisione, avendo ritenuto non sussistenti le ragioni per disporre il rinvio.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, constatata la regolare instaurazione del contraddittorio, visto che l'atto di citazione è stato notificato al convenuto PIREDDU Cristian a mani proprie il 9 novembre 2023, deve esserne dichiarata la contumacia ai sensi dell'art. 93 del codice di giustizia contabile.

Accertato che la richiesta presentata da ultimo dai patrocinatori della Società convenuta riguardava un mero rinvio, e non la sospensione del giudizio, nondimeno il Collegio ritiene opportuno precisare che nella fattispecie in discussione non sussiste alcuna pregiudizialità tecnica o giuridica, ma ricorre un'ipotesi di mera consequenzialità logica tra il presente giudizio e il processo penale n. 537/23 R.G. Dib., attualmente pendente nanti il Tribunale Penale di Nuoro, instaurato per i medesimi fatti sui quali si fonda la pretesa erariale azionata dalla Procura attrice.

Ad abundantiam, si ricorda che ai sensi dell'art. 106, comma 1, c.g.c. “*Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato*”.

L'unica evenienza che, secondo il legislatore, può legittimare il Giudice a ordinare la sospensione del processo è la sussistenza di pregiudizialità tecnica o giuridica, in quanto, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di

questa Corte (cfr., *ex plurimis*, SS.RR. ordinanze n. 1/2017, n. 6/2018, n. 9/2018, 3/2021, 4/2021 e 16/2021), nell'ordinamento vige il principio della reciproca indipendenza dell'azione penale e dell'azione di responsabilità per danni, anche in sede civile (cfr. Cass. SS.UU. n. 1768 e 12539 del 2011), e non è, quindi, possibile identificare nel giudizio penale, ancorché inerente all'accertamento degli stessi fatti oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, una causa pregiudiziale che imponga la sospensione del giudizio di responsabilità, a norma dell'art. 106 del codice della giustizia contabile, atteso che la controversia penale non è pregiudiziale in senso tecnico, non costituendo l'antecedente da cui dipende la definizione del giudizio contabile (cfr. Sezione II Centrale d'Appello, sentenza n. 95/2021, e giurisprudenza ivi richiamata; *ex multis* SS.UU. n. 14060/2004, n. 10027/2012 e n. 21763/2021).

Detta soluzione ermeneutica appare, peraltro, funzionale all'esigenza di rispettare il canone della ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 111 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione (cfr., da ultimo, Sezione giurisdizionale Sardegna, sentenze n. 29/2024, n. 96/2024 e n. 104/2024).

Le medesime ragioni di garanzia della ragionevole durata del processo depongono per non dare corso a richieste di rinvio che si configurino come meramente dilatorie.

Ciò premesso, anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della Società convenuta è infondata in quanto deve ritenersi verificato l'occultamento doloso del danno.

La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato, in ipotesi di illeciti finanziamenti, che il danno all'erario si concretizza nel momento in cui le pubbliche finanze vengono illecitamente depauperate e, quindi, quanto alla serie procedimentale, nel momento in cui viene emesso l'atto di liquidazione, con conseguente riscossione delle somme da parte del beneficiario, ma l'art. 1, comma 2, della legge n. 20/94 prevede che "il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta."

Non vi è dubbio che, nel caso in esame, per come ricostruito dalla Procura regionale con il supporto delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, la documentazione esibita all'Amministrazione competente all'istruttoria e alla liquidazione dei contributi fosse solo all'apparenza corretta. La fattispecie dannosa si è disvelata dunque solo a seguito della specifica attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza, non potendo essa emergere dal mero esame della documentazione depositata presso l'organo pagatore, poiché, *prima facie*, risultava regolare.

Conseguentemente, non può ritenersi che la presentazione di tali atti possa dimostrare la correttezza del comportamento del sig. PIREDDU né, tantomeno, sia idonea a consentire un'effettiva conoscenza o evidente conoscibilità del fatto, posto che, da un riscontro di rito da parte dell'Amministrazione erogatrice sulla documentazione prodotta per ottenere il contributo non sarebbero emerse le situazioni che la Procura ha espressamente contestato in atti, che solo diverse e approfondite metodiche di indagine hanno consentito di portare alla luce.

Da quanto emerge dagli atti di causa, l'erogazione del contributo è avvenuta sulla base delle dichiarazioni del soggetto interessato, la cui non corrispondenza al vero è emersa solo all'esito degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, e compendiati nella CNR n. 50040/2023 del 21 marzo 2023, così che il *dies a quo* della prescrizione va correttamente riferito alla notizia specifica e concreta di danno resa con la nota suddetta. L'azione esercitata è, pertanto, tempestiva, in quanto l'invito prima, e la citazione poi, sono intervenuti entro il quinquennio.

Venendo al merito della contestazione formulata a carico dei convenuti, l'esame compiuto degli atti di causa consente di acclarare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla Procura.

Innanzitutto, non è contestato ed è pacifico in atti che il sig. Cristian PIREDDU fosse destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno per un anno. Tale misura, disposta con decreto emesso dal Tribunale di Nuoro - Misure di prevenzione in data 23 luglio 2014, è divenuta definitiva in data 3 luglio 2015, a seguito del decreto di conferma della Corte d'Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari.

Il decreto legislativo n. 159 del 2011, all'art. 67 - effetti delle misure di prevenzione - stabilisce, per quanto rileva nel caso in esame, che *“le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere ... g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività*

imprenditoriali”.

Il sig. Cristian PIREDDU non avrebbe potuto avere accesso alle contribuzioni pubbliche, pertanto, ha costituito, pochi mesi dopo l’irrogazione della sanzione e prima che la stessa diventasse definitiva, la Società Agricola OZZASTRERA, della quale è socio al 50% insieme al sig. Giovanni PIREDDU, ricoprendo la veste di rappresentante legale dalla sua costituzione fino al mese di giugno 2023, quando erano in corso le notifiche per la fase cautelare del presente giudizio.

In qualità di rappresentante legale ha presentato le Domande di aiuto e ha reso le dichiarazioni “infedeli” dolosamente omissive.

La difesa della Società ha affermato che tali dichiarazioni sarebbero corrette perché la Società stessa non era destinataria di alcuna misura di prevenzione, in quanto la circostanza relativa al PIREDDU Cristian, proprio in virtù delle previsioni del Codice Antimafia, non comporta automaticamente alcun effetto estensivo nei confronti della Società di cui il soggetto sanzionato è legale rappresentante.

Infatti, ai sensi dell’art. 67, comma 4, del D.lgs. n. 159/2011 *“Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni”* e ciò non è avvenuto.

All’osservazione dell’Ufficio requirente, che la Società è stata costituita

successivamente all'applicazione della misura di prevenzione a Cristian PIREDDU e che il Tribunale non avrebbe potuto estenderla a un soggetto non ancora esistente, la difesa ha replicato che non è stato applicato neanche il secondo comma dell'art. 68 del D.lgs. n. 159/2011, ai sensi del quale *“I provvedimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 67 possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma”*.

Secondo la difesa, ancora, trattandosi di norme in materia sostanzialmente penale, esse sarebbero soggette a stretta interpretazione e al divieto di estensione analogica in senso sfavorevole al prevenuto.

Orbene, il Collegio ritiene che tale prospettazione non possa essere condivisa; infatti, è pacifico che le misure di prevenzione sono estranee alla materia penale, considerato che la CEDU le ha escluse dal novero delle misure privative della libertà personale di cui all'art. 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, fondando il riconoscimento della reciproca autonomia delle due aree dell'ordinamento penale sulla diversità sostanziale dell'oggetto su cui si incentra l'esame giudiziale: in sede di prevenzione si scruta la pericolosità sociale del soggetto prevenuto, mentre nel processo penale si discute della responsabilità penale dell'imputato.

Analogamente, la Corte di cassazione ha affermato che le misure di prevenzione personale hanno una chiara finalità preventiva, anziché punitiva,

e che lo scopo essenziale è il controllo, per il futuro, della pericolosità sociale del soggetto interessato, non la punizione per ciò che questi ha compiuto nel passato (cfr. sentenza n. 116 del 2024).

Posto, quindi, che non si tratta di norme penali né ad esse assimilabili, con tutto ciò che avrebbe implicato tale equiparazione, la Sezione osserva che l'art. 68 su richiamato non avrebbe potuto trovare applicazione in conseguenza dell'occultamento doloso posto in essere da Cristian PIREDDU a beneficio della Società richiedente i contributi, di cui era socio amministratore.

Inoltre, l'art. 85, comma 2, del D.lgs. n. 159/2011 dispone che *“La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: ... e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci”*, di conseguenza il sig. Cristian PIREDDU avrebbe dovuto dichiarare che uno dei soci (ovvero lui medesimo) era sottoposto a misure di prevenzione.

In tutte le domande in questione vi è stata, quindi, una dichiarazione omissiva mendace, in violazione dell'obbligo di corretta informazione, che integra una condotta dolosa occultativa.

Solo se la misura di prevenzione fosse stata dichiarata correttamente, avrebbe consentito di applicare l'art. 68, comma 2, sopra richiamato.

La condotta dolosa fa venire meno, in ogni caso, lo schermo societario, peraltro assai debole nella fattispecie in esame considerato che si tratta di società semplice, priva di personalità giuridica e autonomia patrimoniale e che delle obbligazioni sociali rispondono personalmente e illimitatamente tutti i soci.

Nella fattispecie in discussione è evidente che la Società agricola costituiva lo strumento attraverso il quale PIREDDU Cristian ha potuto ottenere i contributi comunitari fin dalla costituzione della stessa, in qualità di socio rappresentante.

Come correttamente osservato dall'Ufficio requirente, se si accogliesse una diversa ipotesi, dovrebbe ritenersi che, se PIREDDU Cristian avesse presentato le domande di contributi a titolo individuale, questi non sarebbero spettati, mentre avrebbe potuto accedervi come amministratore e socio della OZZASTRERA s.s.

Ciò premesso, dalla documentazione agli atti di causa appare incontestato che la Società OZZASTRERA ha presentato le richieste di contributi pubblici indicate dettagliatamente alle pagine da 2 a 7 dell'atto di citazione, in seguito alle quali le è stata erogata la somma complessiva di euro 122.826,43.

Alla luce delle inequivoche previsioni normative, il pregiudizio erariale determinato dall'illegittima percezione di finanziamenti pubblici in epoca successiva alla condanna a misure di prevenzione non può che essere causalmente ricondotto all'omessa comunicazione, da parte del convenuto all'Amministrazione, erogatrice dell'intervenuta misura preclusiva, con conseguente falsa rappresentazione delle condizioni di legittima percezione dei contributi in esame.

Occorre considerare, infatti, che dette condizioni erano espressamente richiamate nelle domande di aiuto, nelle quali il richiedente ha dichiarato - sia pure con formulazioni diverse a seconda del modulo di domanda di volta in volta adottato - di conoscere le norme che regolano l'ammissibilità all'aiuto richiesto, di essere in possesso di tutti i requisiti per accedervi e che non

sussistevano cause di divieto ai sensi della normativa antimafia.

Deve ritenersi, pertanto, che i convenuti siano responsabili, a titolo di dolo, dell'intero danno erariale derivante dall'indebita percezione dei contributi pubblici sopra richiamati.

Conclusivamente, il danno erariale va ascritto al sig. Cristian PIREDDU e alla Società Agricola OZZASTRERA nella persona del rappresentante *pro tempore* sig. Giovanni PIREDDU, a titolo di dolo, e va emessa pronuncia di condanna in solido, al risarcimento in favore di A.R.G.E.A., per il definitivo importo di euro 122.826,43.

Sulla somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta, in conformità al prevalente indirizzo di questa Corte, la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento (27 maggio 2022) e fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Dalla data di detta pubblicazione e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

A norma dell'art. 80 c.g.c., va dichiarata, nei limiti di legge e fino a concorrenza del danno patrimoniale, la conversione in pignoramento del sequestro conservativo dei beni dei convenuti Cristian PIREDDU e Società Agricola OZZASTRERA s.s. disposto con ordinanza di questa Sezione n. 88 del 31 luglio 2023 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 686 del codice di procedura civile.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice della giustizia contabile, e sono liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando:

- **condanna Cristian PIREDDU e Società Agricola OZZASTRERA s.s.** in persona del legale rappresentante *pro tempore* Giovanni PIREDDU, in solido tra loro, a pagare a titolo di risarcimento del danno, in favore di A.R.G.E.A., la somma di **euro 122.826,43**, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, da calcolarsi nel modo e con la decorrenza precisati in motivazione;

- **dichiara la conversione in pignoramento del sequestro conservativo** dei beni dei convenuti **Cristian PIREDDU e Società Agricola OZZASTRERA s.s.** disposto sui beni indicati con ordinanza di questa Sezione n. 88 del 31 luglio 2023 nei limiti della somma oggetto di condanna.

- condanna altresì i convenuti al pagamento delle spese processuali, in favore dello Stato, che si liquidano in euro **530,21** (diconsi euro cinquecentotrenta/21).

Così deciso in Cagliari, nelle camere di consiglio del 16 ottobre e del 6 dicembre 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(f.to digitalmente Valeria Mistretta)

(f.to digitalmente Donata Cabras)

Depositata in Segreteria il 14/04/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus